

CORSO OBBLIGATORIO PER TIROCINANTI AVVOCATI **organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Milano**

Il d.m. 9 febbraio 2018, n. 17 (*Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato*) attua le disposizioni dell'articolo 43 della legge professionale, che prevedono - oltre alla pratica forense - la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione a indirizzo professionale.

È previsto che le lezioni dei corsi (**almeno 160 ore**) siano distribuite in modo omogeneo nell'arco di **18 mesi**, con **moduli semestrali** (maggio-ottobre e novembre-aprile) e possibilità di iscriversi ogni semestre.

Sono inoltre previste **verifiche intermedie** alla fine del primo e secondo semestre, e **verifiche finali** alla fine del percorso formativo.

L'applicazione del decreto, prevista inizialmente per la fine di settembre 2018, è stata rinviata con due proroghe al 1° aprile 2022.

Di conseguenza, **sono obbligati a frequentare il corso coloro che si sono iscritti al Registro dei praticanti a partire dal 1° aprile 2022.**

IL CORSO DELL'ORDINE DI MILANO

L'Ordine degli Avvocati di Milano ha organizzato il Corso obbligatorio per tirocinanti avvocati con inizio il 7 giugno 2022, mantenendo i semestri indicati dal decreto 17/2018 (il primo, pur iniziando a giugno 2022, termina a ottobre 2022; il secondo inizia a novembre 2022 e termina ad aprile 2023; il terzo inizia a maggio 2023 e termina a ottobre 2023), così da consentire il completamento dei previsti 18 mesi di Corso in tempo utile per il **rilascio del certificato di compiuto tirocinio** e **l'accesso all'esame di Stato 2023.**

Si tratta di un **corso teorico-pratico** che fornisce non solo gli approfondimenti sui saperi, ma rappresenta anche una vera occasione per acquisire competenze ed abilità non incluse negli studi accademici.

Il percorso formativo del Corso è basato su **60 ore di lezione a semestre.**

Sono previste delle **verifiche intermedie** al termine di ogni semestre e una **verifica finale** per il rilascio dell'attestato di frequentazione.

Il superamento della prova finale permette di ottenere il certificato di compiuta pratica.

Vi è l'**obbligo di frequenza dell'80% delle lezioni** di ciascun semestre per l'accesso alle verifiche.

Per informazioni sul Corso e iscrizioni:

<https://www.ordineavvocatimilano.it/it/praticanti-e-neolaureati/p225>.

FAQ

Qual è il costo del Corso dell'Ordine?

Il costo d'iscrizione al Corso dell'Ordine è di 200 euro a semestre. Non vi sono altri costi se non quelli relativi al rilascio del certificato di compiuta pratica.

Chi ha l'obbligo di iniziare subito il semestre del corso obbligatorio?

Nella fase di prima applicazione del d.m. 17/2018 sono tenuti a iniziare a frequentare il primo modulo semestrale coloro che si sono iscritti al Registro dei praticanti tra il 1° aprile e il 10 maggio 2022: cioè, coloro che, iscritti dal 1° aprile 2022, completando il tirocinio forense di 18 mesi in tempo utile, potranno sostenere l'esame di Stato nel 2023.

Per i praticanti iscritti al Registro prima del 1° aprile 2022 il corso è facoltativo anche se sosterranno l'esame di Stato nel 2023.

Chi, infine, si è iscritto al Registro dopo il 10 maggio 2022, non riuscendo a completare la pratica di 18 mesi in tempo utile per sostenere l'esame di Stato nel 2023, potrà frequentare il Corso a partire dal modulo che prenderà il via a novembre 2022.

Si vedano anche le FAQ che seguono relative a tirocinio ex art. 73, frequenza SSPL e tirocinio anticipato.

I praticanti iscritti al Registro dal 1° aprile 2022 in poi, che hanno svolto con esito positivo il tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 d.l. 69/2013, sono tenuti all'obbligo di frequenza del Corso?

Il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 17 novembre 2022, preso atto della circolare 21 ottobre 2022 del Cnf con oggetto: *Tirocinio professionale. Contenuti e modalità di svolgimento (ex art. 41 l. 247 del 2012)*, ha deliberato l'obbligatorietà del Corso per i soli praticanti che hanno iniziato il tirocinio ex art. 73, d.l. 69/2013 dal 1° aprile 2022 in poi; in tali casi, qualora il tirocinio ex art. 73 si concluda con esito positivo, l'obbligo formativo è riferito a un solo modulo semestrale, pari alla durata di 6 mesi della pratica forense, da frequentare in concomitanza con il periodo di iscrizione al Registro dei praticanti.

In conseguenza della delibera, non sono tenuti al Corso i praticanti che hanno iniziato il tirocinio ex art. 73 prima del 1° aprile 2022 (sempre che il tirocinio si sia concluso o si concluda con esito positivo).

I praticanti iscritti al Registro dal 1° aprile 2022 in poi, che hanno frequentato proficuamente le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, sono esclusi dall'obbligo di frequenza del Corso?

In linea con il parere espresso dal Cnf il 15 luglio scorso (parere a COA Napoli), si ritiene che sebbene la frequenza della Scuola non sia prevista *ex professo* quale causa di esonero, le Scuole di specializzazione sono annoverate tra i soggetti erogatori dei corsi obbligatori. Ne consegue che può essere postulata una equivalenza funzionale tra la frequenza della SSPL e la frequenza del Corso obbligatorio, con conseguente assorbimento dell'obbligo.

Il Corso per praticanti è obbligatorio anche nel caso di tirocinio anticipato durante gli studi universitari?

Come previsto dall'art. 5, c. 2, del d.m. 17 marzo 2016, n. 70 (Disciplina per lo svolgimento del tirocinio forense), «Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi del presente articolo, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge 31 dicembre 2012, n. 247».

Tale obbligo sussiste solo per coloro che si sono iscritti al Registro Praticanti per lo svolgimento del tirocinio anticipato, a partire dal 1° aprile 2022.

È possibile non frequentare il modulo del primo semestre e iniziare dal secondo e completare i 18 mesi di Corso frequentando il primo modulo del Corso che inizierà il prossimo anno?

Per accedere all'esame di Stato occorre avere ottenuto il certificato di compiuta pratica che presuppone di aver svolto con esito positivo i 3 semestri del Corso obbligatorio; premesse queste condizioni, per il resto si può decidere liberamente con quale semestre iniziare a frequentare il Corso.

È possibile partecipare a distanza al Corso dell'Ordine?

Il Corso dell'Ordine per ora è solo in presenza per poter garantire un rapporto diretto col docente.

Il metodo casistico presuppone uno scambio di opinioni e un dibattito sicuramente più efficace in presenza.

In futuro si può pensare di attivare il Corso anche a distanza, nel limite di 50 ore (sulle 160 minime obbligatorie) fissato dal d.m. 17/2018 per la formazione da remoto.

Tenuto conto che le iscrizioni al Corso sono aperte ogni 6 mesi, è possibile chiedere il trasferimento?

Sì, è possibile chiedere il trasferimento dal Corso di altro Ordine, unitamente al trasferimento dell'iscrizione al Registro praticanti.

L'obbligo del Corso riguarda i praticanti semplici o anche i praticanti abilitati?

L'obbligo riguarda chi si iscrive al Registro dei praticanti (semplici) e permane anche se in seguito sarà richiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

È possibile l'esonero dall'obbligo di frequenza del Corso per chi svolge la pratica all'estero?

È possibile l'esonero dall'obbligo di frequenza del Corso per il praticante che svolge il tirocinio forense in altro Paese dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettera c) della legge professionale.

L'esonero è consentito per un massimo di 6 mesi, pari alla durata massima del tirocinio in altro Paese UE.

Come si svolgeranno le verifiche intermedie e finale?

Le verifiche, secondo l'attuale disciplina, sono dei test a risposta multipla basati sul programma di formazione di cui alle linee guida pubblicate dal Consiglio Nazionale Forense, che hanno valenza nazionale. I test, quindi, saranno uguali in tutta Italia.

L'accesso alle verifiche (intermedie e finale) è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre.

Se si supera il test di verifica del primo semestre, è possibile frequentare il secondo semestre, altrimenti è necessario ripetere per intero il primo. Lo stesso vale per il test al termine del secondo semestre.

L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che (oltre ad aver frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ogni semestre) hanno superato le due verifiche intermedie.

Il mancato superamento della verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuta pratica; è quindi necessaria la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica.

In caso di esito negativo di una prova intermedia o della prova finale ci sono altre possibilità di sostenere la prova non superata o si deve per forza sostenere nuovamente tutto il semestre?

Bisogna ripetere il semestre e la relativa prova; si ottiene il certificato di compiuta pratica solo se sono frequentati i 3 semestri di Corso e superate le rispettive prove.

Il Corso e le relative prove intermedie e finale vanno a sostituire i colloqui di accertamento della pratica?

No, sono due verifiche diverse: l'accertamento pratica mira a verificare l'effettività della pratica svolta presso lo studio legale; le prove relative al Corso sono dirette a verificare l'apprendimento nel percorso formativo.

Qual è la differenza sostanziale tra il Corso obbligatorio e quelli di sostegno alla preparazione all'esame di Stato?

Il Corso obbligatorio è finalizzato all'accesso alla professione forense e completa il tirocinio professionale. I corsi di preparazione all'esame di Stato sono finalizzati al superamento dell'esame e quindi oggi sono corsi di preparazione all'orale rafforzato.

È possibile frequentare facoltativamente il Corso per integrare le proprie competenze?

È possibile accedere al Corso anche se non si è soggetti all'obbligo ma, tenuto conto che esso è obbligatorio per tutti i tirocinanti iscritti dal 1° aprile, verrà data a questi ultimi la priorità di iscrizione.

È possibile frequentare facoltativamente anche un solo semestre del Corso?

Sì, chi non è obbligato a frequentare il Corso può iscriversi (disponibilità di posti permettendo) e partecipare anche ad un solo semestre.

A chi frequenterà facoltativamente il Corso verrà comunque rilasciata l'attestazione di frequenza?

Sì